



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di iscrizione al Registro delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, a.s. 2024-2025

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del Decreto Direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna n. 30 del 5 febbraio 2008 e del Decreto Ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008, recante *"Linee guida per l'attuazione del Regolamento concernente le modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie"*, con la presente si impartiscono le disposizioni operative in ordine alle modalità di presentazione delle istanze di iscrizione al registro delle scuole non paritarie dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna a partire dall'anno scolastico 2024-2025, alle certificazioni o alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio che dovranno essere allegate alla richiesta, alle verifiche da attuare, al rilascio dell'attestazione di iscrizione o al diniego ed all'eventuale cancellazione di una iscrizione già effettuata.

1) Scuole aventi titolo a presentare richiesta di iscrizione al registro delle scuole non paritarie

Ai sensi dell'art. 1bis, comma 4 del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27, *"sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:*

- a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;*
- c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonché di idoneo personale tecnico e amministrativo;*
- d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie".*

Ai sensi del successivo comma 5 *"le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche*

Responsabili del procedimento: Roberta Musolesi, Antonella Ratti

e-mail: uff3@istruzioneeer.gov.it



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria ... per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio”.

Al medesimo comma 5 la norma dispone “le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale”.

2) Presentazione della richiesta

Secondo l’art. 1 comma 2 del Decreto Direttoriale n. 30/2008 sopra menzionato, la richiesta di iscrizione al registro delle scuole non paritarie per l’a.s. 2024/2025, dovrà essere inviata in duplice copia esclusivamente all’Ufficio di Ambito Territoriale in cui ha sede la scuola stessa, **entro il termine perentorio del 31 marzo 2024**, tramite invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC dell’Ufficio di Ambito Territoriale di riferimento (per la casella di posta certificata degli Uffici territoriali consultare i relativi siti Internet, raggiungibili tramite la home page del sito <http://istruzioneer.gov.it>). La richiesta potrà essere, altresì, inviata a mezzo posta ordinaria con raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data del timbro postale) o presentata a mano al medesimo Ufficio entro lo stesso termine. Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Direttoriale n.30/2008 di istituzione del registro delle scuole non paritarie dell’Emilia-Romagna, non potranno essere accolte domande inviate in data posteriore.

La domanda dovrà essere redatta in conformità al fac-simile di cui all’Allegato 1 alla presente nota e dovrà essere firmata in originale (o corredata di firma digitale) dal Gestore (se persona fisica) o dal Legale rappresentante dell’ente gestore.

La domanda dovrà precisare:

- la tipologia di scuola cui ci si vuole conformare in riferimento agli ordinamenti vigenti;
- la denominazione che si intende assumere;
- gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare.

Non potranno essere accolte istanze con documentazione incompleta o non rispondente alle indicazioni della presente nota.

3) Documentazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla richiesta

Tutte le documentazioni e le dichiarazioni allegate alla domanda devono essere inviate in duplice copia (in caso di invio cartaceo).

- a) La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
- b) La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - documentazione in ordine al soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla relativa natura giuridica;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

- fotocopia del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;
- fotocopia a colori e chiaramente leggibile del documento di identità della persona che presenta la richiesta;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, in ordine all'assenza – tra le finalità e le attività dell'Ente – di elementi contrastanti con le finalità di educazione e di formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
- progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
- linee essenziali del piano dell'offerta formativa, calendario scolastico, orario delle lezioni;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti la corrispondenza del piano dell'offerta formativa all'ordinamento scolastico italiano;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale, che attesti che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al conseguimento di titoli di studio. Da quest'ultima dichiarazione si prescinde in caso di scuola dell'infanzia;
- l'elenco degli iscritti a ciascuna classe con data e luogo di nascita e scolarità precedente (ove prevista) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal Gestore o dal Rappresentante Legale che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire (invio definitivo all'Ufficio di Ambito Territoriale competente entro il termine perentorio del 30 settembre 2024);
- indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
- dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da tecnici abilitati iscritti all'Albo che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 e successive integrazioni e modifiche, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalla competenti Autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.);
- una relazione redatta da un tecnico abilitato che illustri la disposizione e l'utilizzo e degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;
- impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e l'impiego di idoneo personale tecnico e amministrativo;
- l'elenco del personale docente con data e luogo di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata ed eventuale abilitazione, l'atto di nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e del



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

luogo di nascita, del titolo di studio, saranno inviati entro il termine perentorio del 30 settembre 2024 all'Ufficio dell'Ambito Territoriale cui compete la vigilanza;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Gestore o del Legale Rappresentante in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato.

4) Verifica da parte degli Uffici di Ambito Territoriale dell'Emilia-Romagna

Gli Uffici di Ambito Territoriale esamineranno le domande e le documentazioni presentate dai richiedenti e – in caso ne riscontrino l'incompletezza o l'irregolarità – notificheranno al Gestore la non accoglibilità dell'istanza per difetto di documentazione. Le istanze presentate oltre il termine perentorio del 31 marzo 2024 non potranno essere accolte per scadenza dei termini.

Entro il **10 giugno 2024** i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale invieranno una copia delle domande e dei relativi allegati a questo Ufficio Scolastico Regionale, accompagnandoli con il proprio motivato parere in ordine all'accoglibilità o meno della richiesta.

5) Rilascio dell'attestazione di iscrizione al registro o diniego di iscrizione; cancellazione dal registro.

Il termine fissato dal citato Decreto Ministeriale n. 82 del 10 ottobre 2008 per la conclusione dei procedimenti connessi all'iscrizione al registro delle scuole non paritarie è il **30 giugno 2024**. Entro tale termine il Direttore Generale di questo Ufficio Scolastico Regionale adotterà i provvedimenti di iscrizione o di diniego. Avverso ai provvedimenti di diniego potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 263, gli Uffici di Ambito Territoriale in indirizzo richiederanno con le modalità previste dalla [nota di questo Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna 8 luglio 2015, prot. n. 7881](#) appositi accertamenti ispettivi, da effettuarsi entro il 30 novembre 2024.

6) Pubblicazione del registro delle scuole non paritarie

Nel sito Internet della Direzione Generale è attivata una apposita sezione denominata "[Registro delle scuole non paritarie](#)" nella quale verrà pubblicato l'elenco delle scuole iscritte al registro nell'a.s. 2024/2025.

7) Verifica del permanere dei requisiti ed eventuale cancellazione dal registro

Come previsto dal DM 82/2008 "*La scuola non paritaria iscritta nell'elenco regionale è tenuta a comunicare tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa, ai fini delle conseguenti verifiche da parte dell'Ufficio in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti*". Al fine di coadiuvare le scuole non paritarie iscritte al Registro, si rappresenta, sin d'ora, che sarà cura degli Uffici di Ambito Territoriale, nell'alveo dei compiti di vigilanza di competenza, acquisire le predette informazioni **entro il termine del 30 settembre di ciascun anno**, attraverso apposita



*Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

modulistica. Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 82 del 2008 sopra menzionato, "Per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale, il gestore o il rappresentante legale della scuola non paritaria deve dichiarare espressamente all'Ufficio Scolastico Regionale, **entro il termine del 31 marzo di ciascun triennio**, la volontà di mantenere iscritta la propria scuola nell'elenco e la permanenza dei requisiti richiesti". Pertanto, i legali rappresentanti degli Enti Gestori delle scuole che risulteranno iscritte al registro regionale di cui trattasi provvederanno ad inviare la dichiarazione sopra riferita con le modalità successivamente comunicate da questo Ufficio.

Le SS.LL. avranno cura di pubblicare la presente nota nei rispettivi siti istituzionali per massima diffusione.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

ALLEGATO:

Fac-simile di domanda di iscrizione al registro delle scuole non paritarie dell'Emilia-Romagna